



COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO

DELLE ENTRATE LOCALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 dell'11.04.2007

INDICE

Ambito di applicazione

Art. 1 Ambito di applicazione

Capo I

Definizione agevolata dei rapporti non definiti

Art. 2 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta comunale sugli immobili

Art. 3 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Art. 4 Definizione agevolata dei rapporti non definiti in materia di entrate per occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate con passi carrabili

Art. 5 Definizione agevolata dei rapporti non definiti in materia di entrate per l'imposta sulla pubblicità

Art. 6 Definizione agevolata dei ruoli pregressi

Art. 7 Definizione agevolata delle liti pendenti e degli atti della riscossione con sospensione d'efficacia

Capo II

Modalità di versamento, perfezionamento della definizione, rigetto delle istanze, entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art. 8 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

Art. 9 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

Art. 10 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

Art. 11 Modalità di presentazione dell'istanza di definizione agevolata

AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art.13 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, commi 1 e 2 del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari e amministrativi, in materia di: imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche realizzate con passi carrabili.
2. La definizione agevolata può riguardare violazioni contestate delle entrate, in qualsiasi fase di liquidazione, accertamento e riscossione e non, anche se oggetto di controversie tributarie in corso, nonché tutti i tributi, già in fase di riscossione attraverso ruoli ordinari e coattivi, sia mediante concessionari della riscossione e sia mediante la procedura di ingiunzioni fiscali di cui al R.D. del 1910, n. 639.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata: gli atti impositivi o di contestazione che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo; le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite per effetto di sentenze definitive.

CAPO I

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI NON DEFINITI

ART. 2

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d.lgs.n.504 del 1992 ovvero hanno presentato la citata dichiarazione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti

tributari relativi alle annualità fino al 2005, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta pura o della maggiore imposta dovuta, con esclusione di interessi e sanzioni.

2. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.10, comma 4, del d. lgs.n.504 del 1992, non hanno eseguito in tutto od in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti dovuti, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità fino al 2005, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta pura o della maggiore imposta dovuta, con esclusione di interessi e sanzioni.
3. Al fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2007, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definite.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, che, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, del d.lgs. n.504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, dovrà indicare le somme versate a titolo di definizione agevolate con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
5. Per la definizione delle liti pendenti occorrerà presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2007, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
6. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio, l'indicazione dell'atto impositivo o di contestazione oggetto della controversia, delle somme dovute a titolo d'imposta o di maggiore imposta, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con esclusione di interessi e sanzioni, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 3

Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani

1. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, alla data del 31.12.2005, non hanno presentato la denuncia prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato la tassa dovuta o la diversa maggiore tassa, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità fino al 2002, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta pura o della maggiore imposta dovuta, con esclusione di interessi e sanzioni.
2. I soggetti passivi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che, pur avendo presentato in modo corretto la dichiarazione prevista dall'art.70, comma 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993, non hanno eseguito in tutto od in parte i versamenti dovuti, sulla base delle tariffe stabilite annualmente dall'Ente e delle cartelle o avvisi di pagamento che li riguardavano, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità fino al 2002, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta pura o della maggiore imposta dovuta comprensiva dell'addizionale provinciale, con esclusione di interessi e sanzioni.
3. Al fini del comma 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2007, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definite.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, che, per le ipotesi di omessa denuncia di cui all'art.70, commi 1 e 2, del d.lgs.n.507 del 1993 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni o detenzioni non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione della tassa o della maggiore tassa dovuta, dovrà indicare le somme versate a titolo di definizione agevolate con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.
5. Per la definizione delle liti pendenti occorrerà presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2007, apposita istanza, in duplice copia, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
6. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio, l'indicazione dell'atto impositivo o di contestazione oggetto della

controversia, delle somme dovute a titolo di tassa o maggiore tassa, con i relativi interessi di mora e sanzioni tributarie amministrative, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolata, con esclusione di interessi e sanzioni, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 4

Definizione agevolata dei rapporti non definiti in materia di entrate per occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate con passi carrabili

1. I soggetti passivi per la tassa delle occupazioni degli spazi e delle aree pubbliche realizzate con passi carrabili che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la prevista denuncia e la richiesta di concessione, ovvero hanno presentato la citata denuncia e la richiesta di concessione con dati infedeli incidenti sull'ammontare del pagamento e non hanno effettuato quest'ultimo o il diverso maggior pagamento, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità fino al 2002, con il versamento di una somma pari al 100% dell'importo dovuto o del maggior importo dovuto, con esclusione di interessi e sanzioni.
2. Tali soggetti passivi che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia e la richiesta di concessione, non hanno eseguito in tutto od in parte i versamenti dovuti, sulla base delle tariffe stabilite annualmente dall'Ente e delle cartelle o avvisi di pagamento che li riguardavano, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità fino al 2002, con il versamento di una somma pari al 100% dell'importo dovuto o del maggior importo dovuto, con esclusione di interessi e sanzioni.
3. Al fini del comma 1, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 settembre 2007, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei rapporti relativi a tutte le annualità definite.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, che, per le ipotesi di omessa denuncia e richiesta di concessione ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia e richiesta di concessione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle occupazioni realizzate con passi carrabili non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione dell'importo dovuto o del maggiore importo dovuto, dovrà indicare le somme versate a titolo di definizione agevolate con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

5. Per la definizione delle liti pendenti occorrerà presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2007, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
6. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio, l'indicazione dell'avviso di accertamento o di contestazione oggetto della controversia, degli importi, o dei maggiori importi, dovuti, con i relativi interessi di mora e sanzioni, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito, con esclusione di interessi e sanzioni, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 5

Definizione agevolata dei rapporti non definiti in materia di entrate per l'imposta sulla pubblicità

1. I soggetti passivi per l'imposta sulla pubblicità che, alla data del 31.12.2002, non hanno presentato la prevista denuncia, ovvero hanno presentato la citata denuncia con dati infedeli incidenti sull'ammontare del tributo e non hanno versato l'imposta dovuta o la diversa maggiore imposta, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità fino al 2002, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta pura o della maggiore imposta dovuta, con esclusione di interessi e sanzioni.
2. Tali soggetti passivi che, pur avendo presentato in modo corretto la denuncia, non hanno eseguito in tutto od in parte i versamenti dovuti, sulla base delle tariffe stabilite annualmente dall'Ente e delle cartelle o avvisi di pagamento che li riguardavano, possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità fino al 2002, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta pura o della maggiore imposta dovuta, con esclusione di interessi e sanzioni.
3. Al fini del comma 1 e 2, i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre 30 settembre 2007, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei rapporti relativi a tutte le annualità definite.
4. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 3, che, per le ipotesi di omessa denuncia ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta denuncia, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle tabelle di pubblicità non denunciate ovvero denunciate in modo infedele, con la liquidazione dell'importo dovuto o del maggiore importo dovuto, dovrà

indicare le somme versate a titolo di definizione agevolate con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

5. Per la definizione delle liti pendenti occorrerà presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2007, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo notificato.
6. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma dovrà contenere, oltre i dati relativi al giudizio, l'indicazione dell'avviso di accertamento o di contestazione oggetto della controversia, degli importi, o dei maggiori importi, dovuti, con i relativi interessi di mora e sanzioni, nonché delle somme versate a titolo di definizione agevolate, con gli estremi del versamento eseguito, con esclusione di interessi e sanzioni, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 6

Definizione agevolata dei ruoli pregressi

1. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente, per le somme iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva, per le quali non sia stato effettuato il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative all'Imposta sulla pubblicità e Pubbliche Affissioni, alla Tassa occupazione spazi ed aree, pubbliche. La definizione agevolata si definisce mediante il versamento, entro il 30 settembre 2007, di un importo pari al 100% dell'imposta pura comprensiva delle eventuali somme dovute ai concessionari a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate dagli stessi, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.
2. I soggetti interessati possono definire in via agevolata le proprie obbligazioni nei confronti dell'Ente, per le somme iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva per le quali non sia stato effettuato il pagamento entro la data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, relative alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. La definizione agevolata si effettua mediante il versamento, entro il 30 settembre 2007, di un importo pari al 100% della imposta pura comprensiva dell'addizionale provinciale, nonché delle

eventuali somme dovute ai concessionari a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate dagli stessi, con esclusione degli interessi e delle sanzioni.

ART. 7

Definizione agevolata delle liti pendenti e degli atti della riscossione con sospensione d'efficacia

1. Nei casi di liti pendenti in sede giurisdizionale, la parte che ha presentato l'istanza di definizione dovrà presentare al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto di definizione agevolata.
2. Il termine di sospensione dei processi interessati dalla presente definizione agevolata, di cui all'art.13, comma 2, della legge 289 del 2002, è fissato entro il 30 settembre 2007.²
3. Al fini dell'estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.
4. Si ritengono sospesi i termini degli atti di ingiunzione fiscale e le procedure di recupero coattivo e tutti gli impositivi, già notificati ed in corso di notifica, purché non pagati.
5. Ai contribuenti a cui sono state notificate cartelle di pagamento da parte del concessionario della riscossione e/o ingiunzioni fiscali ai sensi del R.D. 639/1910, che non hanno eseguito in tutto o in parte alla prescritte scadenze i versamenti dovuti (per imposta e/o maggiore imposta liquidata/accertata), possono sanare gli omessi o insufficienti pagamenti, con il versamento di una somma pari a 100% dell'imposta pura o della maggiore imposta dovuta, con esclusione di interessi e sanzioni.
6. I soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2007, apposita istanza redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei rapporti tributari relativi a tutte le annualità definite.
7. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi agli atti di riscossione notificati, oggetto della predetta agevolazione, con la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni, degli interessi e delle spese addebitate, dovrà altresì indicare le somme versate a titolo di definizione agevolate, con esclusione di interessi e

sanzioni, con gli estremi del versamento eseguito, la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

² Il termine di sospensione dei processi tributari interessati dalla definizione agevolata può essere determinato dai singoli Enti locali. Per l'individuazione del citato termine di sospensione gli Enti locali avranno cura di considerare il probabile termine di conclusione del procedimento di controllo delle domande di definizioni agevolate che dovrebbe, comunque, non andare oltre il 30 settembre 2006, in quanto, ai sensi dell'art.193 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro tale data i Comuni devono provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio procedendo, tra l'altro, alla ricognizione della gestione dei residui attivi.

CAPO II

**MODALITÀ DI VERSAMENTO, PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE,
RIGETTO DELLE ISTANZE, ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E
PUBBLICITÀ**

ART. 8

Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine perentorio del 30 settembre 2007, mediante versamento da eseguirsi sui diversi bollettini di c/c postale e conto di tesoreria, a seconda del tipo di rapporto tributario ed amministrativo da agevolare, messi a disposizione dal Comune.
2. E' data la possibilità ai contribuenti che aderiscono al condono di dilazionare la somma dovuta, se questa superi i 300,00 €, versandola a rate fino ad un massimo di sei rate bimestrali consecutive con l'aggiunta degli interessi legali. In tale ipotesi di pagamento rateizzato, il versamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, saranno rimosse mediante a mezzo Concessionario di riscossione.
3. I contribuenti interessati all'ottenimento della dilazione ordinaria, dovranno richiederla, su apposita modello predisposto dall'Ufficio Tributi entro il del 30 settembre 2007 - termine perentorio.
4. Su ogni rata successiva alla prima, gravano gli interessi al tasso legale, secondo l'anno civile, calcolati sui giorni intercorrenti tra la scadenza per il pagamento della prima rata e la scadenza per il pagamento di ciascuna rata successiva.
5. Il contribuente che aderisce al condono con la dilazione di pagamento ha l'onere di esibire o inviare tramite fax - numero 0813240264 -, entro 10 giorni dal pagamento di ciascuna rata, la ricevuta dello stesso all'Ufficio Tributi, pena la decadenza dal beneficio della dilazione.
6. Il mancato o l'insufficiente pagamento anche solo di una rata alle rispettive scadenze, comporta il rigetto dell'istanza di condono ai sensi del successivo art.9.
7. Per la T.A.R.S.U. di c/c n. 57143018 intestato a Comune di Pagani – Servizio Tesoreria T.A.R.S.U.; per l'I.C.I. occorre utilizzare il bollettino di c/c n. 47376033 intestato a Comune di Pagani – Servizio Tesoreria I.C.I.; per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate con passi carrabili e per l'imposta sulla pubblicità occorre utilizzare il bollettino di c/c n.18983841 intestato al Comune di Pagani.
8. Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione degli errori che sarà inviata agli interessati a cura di questo Ente a mezzo raccomandata con avviso di

ricevimento a spese del destinatario e, in mancanza, la definizione non sarà considerata perfezionata e le somme versate verranno acquisite dall'Ente in conto degli importi dovuti, senza alcun diritto al rimborso.

ART. 9

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione; nonché, in caso di omissione o insufficienza del versamento, ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell'istanza, lo stesso, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario, dispone il rigetto dell'istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di liquidazione a mezzo di Concessionario di riscossione
2. In caso di rigetto per insufficiente versamento le somme verranno acquisite dall'Ente in conto degli importi dovuti, senza alcun diritto al rimborso.

ART. 10

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità

1. Il presente regolamento, secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28 dicembre 2001, n.448, entra in vigore alla data del primo del secondo mese successivo alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante internet, stampa locale ed emittenti radiofoniche e televisive locali e comunicazione ai diretti interessati, di tutti i tributi mediante lettera semplice senza notifica. La lettera dovrà contenere l'invito a pagare anche i tributi non oggetto di condono.

ART. 11

Modalità di presentazione delle istanze di definizione agevolata

- 1.
2. I soggetti passivi sulla busta chiusa recante l'istanza di definizione agevolata del rapporto tributario ed amministrativo, anche pendente devono menzionare il tipo di rapporto da agevolare.

3. I soggetti passivi, che pur ricevendo comunicazione della propria situazione debitoria non aderiscono al condono tributario, le somme dovute dagli stessi saranno riscosse a mezzo Concessionario di riscossione.